

TAR Roma, Sezione II - Sentenza 22/11/2010 n. 33742
d.lgs 163/06 Articoli 84 - Codici 84.1

La commissione di gara è organo straordinario temporaneo dell'Amministrazione giudicatrice, la cui attività acquista rilevanza esterna solo in quanto recepita dai competenti organi della stazione appaltante ed è competente fino al momento formale della chiusura della gara d'appalto su tutti gli adempimenti necessari per la regolare conclusione della procedura. In conseguenza, prima di tale momento essa ben può, in via di autotutela ex art. 97 Cost. ed anche in deroga al principio di continuità della gara, riesaminare il procedimento di gara già espletato, riaprendolo per emendarlo da errori commessi e da illegittimità verificatesi, anche in relazione all'eventuale illegittima ammissione o esclusione dalla gara di un'impresa concorrente. Tale espressione costituisce infatti una manifestazione del generale potere di autotutela (ex multis Consiglio Stato, sez. IV, 05 ottobre 2005, n. 5360; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 29 maggio 2008, n. 1116; T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 16 settembre 2004, n. 3382; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 07 marzo 2008, n. 269).